



COMUNE di TAGGIA

Provincia di IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 7
del 17/01/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019.

L'anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di gennaio nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocata dal Presidente per le ore 16:00, si è riunita la Giunta Comunale.

Alle ore 16:00 il Presidente apre i lavori e richiede al Dott. **Dr. Francesco CITINO ZUCCO**-SEGRETARIO, intervenuto a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, l'effettuazione dell'appello che dà le seguenti risultanze:

| Cognome e Nome | Presente |
|--------------------------------------|--------------------|
| MARIO Dott. CONIO - Sindaco | Sì |
| CHIARA Avv. CERRI - Vice Sindaco | Sì |
| BARBARA DUMARTE - Assessore | Sì |
| ESPEDITO Rag. LONGOBARDI - Assessore | Sì |
| FEDELE CAVA - Assessore | Sì |
| MAURIZIO Rag. NEGRONI - Assessore | Sì |
| | Totale Presenti: 6 |
| | Totale Assenti: 0 |

RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARIO Dott. CONIO - **Sindaco** a norma di statuto *assume la presidenza e dichiara aperta la seduta* per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questo Comune:

- non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 62 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, di eliminare l'imposta comunale sulla pubblicità, e di sostituirla con un canone patrimoniale;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n°68 del 21.12.1999, con decorrenza dal 01.01.2000, avvalendosi dell'art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 488 del 23.12.1999 ha provveduto all'aumento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del 20%;

PRESO ATTO che l'art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 prevedeva che *“Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”*;

VERIFICATO che il sopra riportato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 è stato abrogato dall'[art. 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#);

VISTO l' [art. 1, comma 739, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) che ha interpretato il citato [art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012](#), nella parte in cui abroga il comma 10 dell'art. 11 della precitata Legge 449/1997, nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi della facoltà di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità prima della data di entrata in vigore del predetto [articolo 23, comma 7, D.L. n. 83/2012](#).

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

VISTO il sopra riportato art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 in forza del quale le tariffe approvate con la sopra citata deliberazione di Consiglio Comunale n°68 del 21.12.1999 si sono intese come prorogate di anno in anno;

VISTA la Sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018 che ha ritenuto non corretta l'interpretazione del più sopra riportato art. 1, comma 739, della Legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso;

PRESO ATTO che secondo la Corte la disposizione, invece, si limiterebbe a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni;

RILEVATO che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 739 della Legge n. 208/2015 non consente di mantenere in vigore le maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018, come, invece, sembrava dall'interpretazione letterale della disposizione normativa e dalla generalizzata prassi amministrativa adottata dagli Enti comunali;

VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, che conferma la non applicazione delle maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018;

RILEVATO che l'interpretazione offerta nella predetta sentenza n. 15 del 2018 non ha effetti vincolanti nei confronti della generalità dei Comuni per il semplice fatto che non si tratta di una sentenza di accoglimento della questione di legittimità costituzionale, bensì di una decisione

riconducibile alla categoria (di elaborazione dottrinale) delle c.d. sentenze interpretative di rigetto che appartenendo al più ampio *genus* delle sentenze di rigetto non hanno né effetti *erga omnes*, né effetti vincolanti nei confronti dei giudici ordinari;

VISTO l'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che testualmente recita:

"919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato."

DATO ATTO che in questo comune il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è attribuito in affidamento alla Società Abaco Spa di Padova, con sede in Via F.lli Cervi n.6;

CONSIDERATO, inoltre, quanto previsto dall'art. 1, comma 917 della Legge 30 dicembre 2018, n°145 *"In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva."*;

DATO ATTO che l'importo complessivo dei rimborsi potrebbe potenzialmente essere pari €29.000,00 annui, per gli anni dal 2013 al 2018, secondo le stime effettuate dall'affidatario ABACO S.p.A.;

VISTO il D.Lgs. 507/1993 ed in particolare l'art. 2 che dispone: *"1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:*

Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;
Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;
Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;
Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;
Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.";

VERIFICATO che il Comune di TAGGIA al 31 dicembre 2017 aveva una popolazione pari a 14.003 abitanti e quindi rientra nella Classe IV al fine della determinazione della tariffa per le diverse fattispecie di pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita: *"In deroga all'[articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno."*;

VISTO il DPCM in data 16/02/2001 relativo alla rideterminazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/1993;

VISTO l'art. 17, comma 1 bis del D. Lgs. 507/1993 che testualmente recita: *"L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma."*;

CONSIDERATO che, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, si rende necessario disporre un aumento delle tariffe base dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

DATO ATTO che le tariffe, se maggiorate al 40,00%, consentirebbero un gettito stimato in €185.000,00, superiore di € 15.000,00 rispetto all'incasso previsto con le tariffe del 2018, pari a €170.000,00, comunque inferiore alle somme richiedibili dai contribuenti a titolo di rimborso;

RITENUTO di approvare la maggiorazione del 40,00% prevista dall'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n°145 per le superfici superiori al metro quadrato e di adottare, pertanto, le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni nella misura indicata nel prospetto ALLEGATO I che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione al fine di garantire il gettito derivante dal tributo e dal diritto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e per assicurare all'Ente le risorse economiche al fine del perseguimento dei propri fini pubblicistici non essendo previsto alcun contributo o trasferimento statale compensativo per far fronte alle eventuali istanze di rimborso da parte dei contribuenti;

DATO ATTO che l'aumento del 40% viene ritenuto quale aumento massimo sostenibile da parte della cittadinanza ancorché non pienamente sufficiente a coprire il costo massimo delle eventuali richieste di rimborso le quali sarebbero comunque assorbite da altre voci di bilancio trattandosi di un importo non eccessivo;

RICHIAMATO lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°59 del 15.10.1991 e sue s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2018 (G.U. Serie Generale n.292 del 17-12-2018) avente ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
- il capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507;

VISTO il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto propedeutica all'applicazione delle nuove tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

DELIBERA

- 1) **DI DICHIARARE** le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI ADOTTARE**, per l'anno 2019, tenuto conto della situazione finanziaria del Comune di TAGGIA, relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, le tariffe previste dal D.Lgs. 507/1993 - rideterminate per la pubblicità ordinaria dal DCPM 16 febbraio 2001-, maggiorate del 40,00% (quarantapercento) come dettagliate nel prospetto ALLEGATO I che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) **DI DARE ATTO** che le nuove tariffe avranno decorrenza ed effetto a partire dal 01.01.2019;
- 4) **DI TRASMETTERE** a mezzo pec copia del presente atto all'affidatario del relativo servizio;
- 5) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- 6) **DI INCARICARE** il Responsabile del Servizio Tributi di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

- 7) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto propedeutico all'applicazione delle nuove tariffe a decorre dal 1° gennaio 2019;
- 8) **DI COMUNICARE** l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione Albo, ai sensi dell'art. 125 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

MARIO Dott. CONIO

Il Segretario Generale

Dr. Francesco CITINO ZUCCO

firmato digitalmente